

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E REGOLAMENTO DEL PRESTITO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI BUONI FRUTTIFERI POSTALI "BUONO PER UN BUONO 6 MESI"

PARTE I - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SOTTOSCRIZIONE

1. Poste Italiane S.p.A. - Patrimonio BancoPosta (di seguito "Poste Italiane") - informando che detto patrimonio è stato costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ai fini dell'applicazione degli istituti di vigilanza prudenziale di Banca d'Italia, e destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività di BancoPosta come disciplinata dal D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 e ss.mm.ii., e che ad esso vengono imputati beni e rapporti giuridici relativi alla predetta attività e conseguentemente le presenti condizioni - colloca i Buoni fruttiferi postali "Buono per un Buono 6 mesi" (di seguito anche Buoni "BxB 6mesi") emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito, "CDP"), con sede legale in Roma, Via Goito 4.

2. I Buoni BxB 6mesi sono prodotti finanziari nominativi con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato, emessi esclusivamente in forma dematerializzata e rappresentati da registrazioni contabili. Sono regolati dal presente contratto e dalle condizioni economiche descritte nella scheda di sintesi relativa a ciascun Buono BxB 6mesi di volta in volta emesso (di seguito, "Scheda di Sintesi") e nel rispettivo Foglio Informativo (di seguito, "Foglio Informativo"). La disciplina generale dei buoni fruttiferi postali è contenuta nell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326 e nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e ss.mm.ii., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. La Scheda di Sintesi dei Buoni BxB 6mesi costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ed è fornita al cliente secondo quanto indicato di seguito, nel presente contratto. Il Foglio Informativo - che contiene le informazioni analitiche sull'emittente CDP, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali - è messo a disposizione del cliente, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2004 e ss.mm.ii., nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it.

ART. 2 - RECLAMI, RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE. CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

1. Il cliente può avanzare reclamo a Poste Italiane per qualunque questione derivante da presunta inosservanza da parte di Poste Italiane stessa delle condizioni contrattuali che regolano il presente rapporto. Le condizioni, le modalità e i termini di presentazione del reclamo sono indicati nel "Regolamento del Servizio dei Reclami BancoPosta". Qualora il cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo.

2. In ogni caso, ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano insorgere in ordine al presente rapporto e in relazione all'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, Poste Italiane e il cliente concordano secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 5, del citato D. Lgs. 28/10 di sottoporre tali controversie al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per le controversie Bancarie Finanziarie e societarie - ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia o, previo accordo, ad un altro organismo iscritto al medesimo registro. L'obbligo di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/10 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria può essere alternativamente assolto dal cliente sperando il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e successive modifiche mediante ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Resta fermo, in ogni caso, il diritto di Poste Italiane e del cliente di sottoporre le controversie alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 3 - FORO COMPETENTE

Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione del presente contratto è competente il foro di residenza o domicilio dell'istitutore.

PARTE II - REGOLAMENTO DEL PRESTITO

ART. 4 - CONDIZIONI DI EMISSIONE

I Buoni BxB 6 mesi sono emessi alla pari (100% del valore nominale) ed hanno durata semestrale. Le condizioni di emissione, ivi incluse la durata, l'importo minimo e l'importo massimo sottoscrivibili ed eventuali ulteriori limitazioni, nonché i tassi di interesse, sono riportati nella Scheda di Sintesi relativa alla specifica serie di Buoni BxB 6mesi emessi.

ART. 5 - INTESTAZIONE - REQUISITI E MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

1. I Buoni BxB 6mesi possono essere intestati esclusivamente a persone fisiche maggiorenni.
2. È consentita la cointestazione con un limite massimo di quattro cointestatori.
3. I Buoni BxB 6mesi sono sottoscrivibili presso tutti gli Uffici Postali e, previa abilitazione del servizio di collegamento telematico, tramite i canali digitali (www.poste.it e App Poste Italiane).
4. Per la sottoscrizione dei Buoni BxB 6mesi è necessaria la titolarità di un conto corrente BancoPosta e/o di un libretto di risparmio postale (di seguito, indifferentemente, "Conto di Regolamento"), sul quale vengono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. Inoltre, ai fini della sottoscrizione, indipendentemente dal canale utilizzato per la stessa, il cliente deve essere registrato al sito www.poste.it per poter ricevere e consultare le comunicazioni inviate da Poste Italiane di cui al successivo art. 8. In caso di cointestazione, la registrazione al sito www.poste.it è richiesta per almeno uno dei cointestatori.
5. La sottoscrizione dei Buoni BxB 6mesi può avvenire esclusivamente con addebito sul Conto di Regolamento, a condizione che su quest'ultimo vi siano fondi disponibili sufficienti all'integrale copertura dell'importo della sottoscrizione. I Buoni BxB 6mesi sono emessi con la medesima intestazione del Conto di Regolamento.
6. All'atto della sottoscrizione presso gli Uffici Postali, sono consegnate le presenti Condizioni generali di contratto e Regolamento del prestito e la Scheda di Sintesi relativa alla specifica serie di Buono BxB 6mesi sottoscritto.
7. In caso di sottoscrizione tramite i canali digitali, i documenti di cui al precedente comma 6 sono forniti sul sito www.poste.it, e la conferma dell'operazione è trasmessa mediante invio di una comunicazione nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane sul sito www.poste.it.
8. Il Foglio Informativo relativo alla specifica serie di Buoni BxB 6mesi di volta in volta emessi è a disposizione, gratuitamente, presso tutti gli Uffici Postali, sui canali digitali di Poste Italiane e sul sito di CDP.

ART. 6 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE - REINVESTIMENTO AUTOMATICO A SCADENZA

1. Alla data di scadenza del Buono BxB 6mesi, il capitale investito - al netto dell'importo di eventuali rimborsi parziali - e gli interessi maturati sono rimborsati mediante accredito sul Conto di Regolamento. Nella medesima giornata, l'importo relativo al solo capitale oggetto di rimborso viene automaticamente reinvestito - mediante addebito sul Conto di Regolamento - in un nuovo Buono BxB 6mesi (di seguito "Reinvestimento Automatico") nei termini e alle condizioni indicate nella Scheda di Sintesi vigente a tale data che verrà fornita secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo comma 3. Se la data di scadenza coincide con un giorno festivo, il rimborso del Buono BxB 6mesi ed il Reinvestimento Automatico avvengono nel giorno feriale immediatamente successivo.
2. Ogni Buono per un Buono 6mesi emesso a seguito del Reinvestimento Automatico (di seguito anche "Nuovo Buono BxB 6mesi") è regolato dal presente contratto, dalla Scheda di Sintesi vigente alla data di emissione di ogni Nuovo Buono BxB 6mesi e dal rispettivo Foglio Informativo.
3. Il sottoscrittore è consapevole e accetta che la Scheda di Sintesi relativa al Nuovo Buono BxB 6mesi viene fornita allo stesso tramite comunicazione nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche inviate da Poste Italiane sul sito www.poste.it. Tale comunicazione è inviata da Poste Italiane nel giorno del Reinvestimento Automatico che coincide con l'emissione del Nuovo Buono BxB 6mesi.
4. Qualora il Nuovo BxB 6mesi appartenga a una nuova serie di Buoni BxB 6mesi, la Scheda di Sintesi conterrà le condizioni economiche applicate al Nuovo BxB 6mesi, il cui rendimento potrà essere anche inferiore rispetto a quello relativo al Buono BxB 6mesi scaduto. Fatto salvo quanto indicato in merito al rendimento, tutte le altre caratteristiche di ogni Nuovo Buono BxB 6mesi non sono soggette a variazione in occasione dei Reinvestimenti Automatici.

5. Il Reinvestimento Automatico opera fino ad un numero massimo di 40 volte dalla scadenza del primo Buono BxB 6mesi sottoscritto, come indicato nella Scheda di Sintesi, e non è disattivabile. Resta sempre salva la facoltà di richiedere il rimborso anticipato totale di ogni Buono BxB 6mesi da parte dell'intestatario con le modalità descritte dal successivo articolo 7. In tal caso non sarà più emesso alcun Nuovo Buono BxB 6mesi.

6. Nel caso in cui, prima della scadenza, vi siano stati rimborsi parziali del Buono BxB 6mesi, il Reinvestimento Automatico ha effetto sul capitale investito residuo.

7. Qualora sul Conto di Regolamento non siano disponibili fondi almeno pari all'importo coincidente con il capitale oggetto di Reinvestimento Automatico (es. per prelievi o per addebiti ricorrenti) ovvero siano presenti limitazioni all'operatività (es. blocco per successione o per pignoramento del Conto di Regolamento), l'addebito per il Reinvestimento Automatico non sarà eseguito. Conseguentemente non sarà più emesso alcun Nuovo BxB 6mesi e sarà inviata apposita comunicazione informativa al cliente come indicato nel successivo art. 8, comma 2.

8. Nel caso in cui il Reinvestimento Automatico non sia andato a buon fine per problemi tecnici, Poste Italiane effettuerà fino a cinque tentativi di addebito nei giorni feriali successivi. In caso di fallimento anche dei predetti tentativi, non sarà più emesso alcun Nuovo Buono BxB 6mesi e sarà inviata apposita comunicazione informativa al cliente come indicato nel successivo art. 8, comma 2.

9. Poste Italiane non potrà dar corso al Reinvestimento Automatico in caso di sospensione generalizzata dell'emissione dei Buoni BxB 6mesi da parte dell'emittente CDP.

10. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 5, 7, 8 e 9 del presente articolo, si verificherà l'estinzione del rapporto relativo al presente contratto e Poste Italiane invierà la comunicazione di cui al successivo articolo 8, comma 2.

ART. 7 - RIMBORSO A SCADENZA E ANTICIPATO

1. Fatto salvo quanto indicato al precedente art. 6, comma 1 sul rimborso a scadenza, i Buoni BxB 6mesi possono essere rimborsati a richiesta dell'intestatario, prima della scadenza (di seguito anche "rimborso anticipato"), per l'intero importo o parzialmente - nel rispetto dei tagli minimi indicati nella Scheda di Sintesi.

2. Il rimborso anticipato può essere richiesto presso tutti gli Uffici Postali e tramite i canali digitali (www.poste.it e App Poste Italiane). Il rimborso da canali digitali è consentito ai titolari di conto corrente BancoPosta e di libretto di risparmio postale abilitati al servizio di collegamento telematico e, in tal caso, la conferma del rimborso è trasmessa mediante invio di una comunicazione nell'area personale del cliente sul sito www.poste.it.

3. Il rimborso anticipato di Buoni BxB 6mesi cointestati avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il Conto di Regolamento e secondo la facoltà di agire ivi stabilita.

4. Non sono corrisposti interessi per i Buoni BxB 6mesi rimborsati prima della data di scadenza, come indicato nella relativa Scheda di Sintesi.

ART. 8 - COMUNICAZIONI RELATIVE AL REINVESTIMENTO AUTOMATICO

1. Poste Italiane invia le seguenti comunicazioni aventi ad oggetto il Reinvestimento Automatico di ogni Buono BxB 6mesi nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it:

I. la prima comunicazione di tipo informativo: viene inviata dieci giorni prima della scadenza del Buono BxB 6mesi, con l'obiettivo di ricordare l'approssimarsi della data di scadenza e il conseguente Reinvestimento Automatico;

II. la seconda comunicazione di tipo informativo: viene inviata il giorno feriale precedente la scadenza del Buono BxB 6mesi, con l'obiettivo di anticipare le caratteristiche economiche (rendimento) del Nuovo BxB 6mesi che sarà emesso a seguito del Reinvestimento Automatico;

III. la comunicazione di conferma dell'emissione del Buono BxB 6mesi a seguito del Reinvestimento Automatico, contenente anche la Scheda di Sintesi in vigore relativa al Buono BxB 6mesi emesso. La comunicazione viene inviata nel medesimo giorno di emissione di tale Buono BxB 6mesi.

2. Nel caso in cui - per qualunque ragione - non sia stato possibile eseguire il Reinvestimento Automatico e, conseguentemente, non sia stato emesso il Nuovo Buono BxB 6mesi, Poste Italiane invierà apposita comunicazione informativa al cliente nella specifica area personale riservata alle comunicazioni elettroniche sul sito www.poste.it.

3. In caso di cointestazione, le comunicazioni di cui al presente articolo verranno inviate all'unico contestatario/i registrato/i al sito www.poste.it ed hanno effetto anche nei confronti degli altri cointestatari non registrati. Resta onere di ciascun cointestatario che ha ricevuto le suddette comunicazioni darne notizia agli altri cointestatari. Poste Italiane è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'omissione di tale comunicazione da parte del/ dei cointestatario/i registrato/i al sito www.poste.it.

ART. 9 - COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni della CDP agli intestatari dei Buoni BxB 6mesi sono effettuate mediante l'inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le predette comunicazioni possono essere rese note anche mediante la pubblicazione sul sito web di CDP e mediante appositi avvisi disponibili nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane ovvero nel sito web di quest'ultima, con l'indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ovvero con l'avvertenza che l'avviso è in corso di pubblicazione.

2. Gli Uffici Postali e i siti internet di CDP e di Poste Italiane (www.cdp.it e www.poste.it) possono essere consultati al fine di conoscere il valore (capitale e interessi maturati) del Buono BxB 6mesi.

3. Poste Italiane fornisce agli intestatari dei Buoni BxB 6mesi con periodicità annuale, una comunicazione contenente la posizione relativa a tutti i buoni fruttiferi postali detenuti, distinti per tipologia.

ART. 10 - COSTI

Nessun costo è previsto per la sottoscrizione, la gestione, il Reinvestimento Automatico e il rimborso dei Buoni BxB 6mesi.

ART. 11 - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

1. I Buoni BxB 6mesi non sono cedibili. È fatto salvo il trasferimento per successione per causa di morte dell'intestatario o per altre cause che determinino successione a titolo universale.

2. I Buoni BxB 6mesi non possono essere dati in pegno.

ART. 12 - REGIME FISCALE

1. Gli interessi e gli altri proventi maturati sui Buoni BxB 6mesi sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 239/1996 e successive modificazioni. In base all'art. 6 del richiamato decreto legislativo, ai soggetti non residenti in Italia, ricorrendo le condizioni di legge, non si applica il prelievo fiscale.

2. I Buoni BxB 6mesi sono esenti da imposta di successione.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2 ter e nota 3 ter, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 642/1972, come modificato dall'art. 19 del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 e ulteriormente modificati dall'art. 1 commi 581 e 582 della legge 147/2013, i Buoni BxB 6mesi sono assoggettati ad imposta di bollo, alle condizioni e nella misura tempo per tempo vigenti. Sono comunque esenti i Buoni BxB 6mesi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.000. Ai fini dell'esenzione sono unitariamente considerati tutti i Buoni con medesima intestazione esclusi i Buoni emessi in forma cartacea prima del primo gennaio 2009. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012 sono stabilite le modalità di attuazione delle suddette norme.

ART. 13 - NORMA FINALE

La sottoscrizione dei Buoni BxB 6mesi comporta la piena conoscenza e accettazione del presente contratto e della Scheda di Sintesi relativa alla specifica serie di Buono BxB 6mesi di volta in volta emesso.

ART. 14 - MISCELLANEA

Alla presente Parte II - Regolamento del prestito - si applicano gli articoli 2 (Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie. Clausola di mediazione) e 3 (Foro competente) di cui alla precedente Parte I - Condizioni generali di contratto.